



Mons. Calogero La Piana

*Arivescovo Metropolita di Messina - Lipari - S. Lucia del Mela
Archimandrita del SS. Salvatore*

**DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI
DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO**

Prot. n. 13/11/5

- Visti :

- a) - il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;
- b) - i cann. 1291 e 1295, relativi rispettivamente alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana del 21 settembre 1990;
- c) - la Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana promulgata il 1 settembre 2005;

- Tenuto presente quanto indicato dall'art. 18 dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, secondo cui ogni Vescovo si atterrà alle determinazioni della C.E.I. *"in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni di speciale rilievo ne dissuadano, a suo giudizio, l'adozione nella propria diocesi"*;

- Considerata la necessità di aggiornare le norme alla luce dell'Istruzione in materia amministrativa, approvata dalla 54^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana e promulgata dal Cardinale Presidente con Decreto Prot. n. 753/05 in data 1 settembre 2005, che incorpora il contenuto delle delibere n. 20, 37 e 38 della C.E.I.,

- Avendo deciso di abrogare, ai sensi del can. 20 del C.J.C., come di fatto abrogo, qualsiasi norma o prassi precedentemente in uso, relativa alla determinazione degli atti di straordinaria amministrazione nell'Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela per le persone giuridiche soggette al Vescovo, con il presente

D E C R E T O

stabilisco che sono da considerarsi **atti di straordinaria amministrazione**, per le persone giuridiche ecclesiastiche a me soggette:

1. l'acquisto, la permuta o l'alienazione, nonché l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, di beni immobili di qualunque valore;

2. l'alienazione di beni mobili di valore pari o superiore a € 10.000,00;
3. ogni atto pregiudizievole per il patrimonio dell'ente, quale, ad esempio:
 - 3.1. rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
 - 3.2. costituzione di rendite perpetue;
 - 3.3. contrazione di debiti di qualsiasi tipo presso istituti bancari (mutui, aperture di credito, ecc.), finanziarie, o privati (compresi prestiti dello stesso legale rappresentante dell'ente);
 - 3.4. emissione di cambiali o avalli di esse;
 - 3.5. concessione di prestiti a terzi;
 - 3.6. concessione di usufrutto, diritto di superficie, servitù, enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, ipoteca, pegno o fideiussione;
 - 3.7. preliminare di compravendita (compromesso);
4. la cessione in uso a qualsiasi titolo (anche di comodato o locazione) o la mutazione d'uso di beni immobili;
5. l'accettazione di donazioni, eredità, legati;
6. l'inizio, il subentro (anche sotto forma di partecipazione) o la cessione (anche sotto forma di affitto d'azienda) di attività imprenditoriali (industriali, commerciali, agricole);
7. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
8. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
9. l'accettazione, la mutazione o la riduzione di Pie volontà o legati di Messe;
10. ogni intervento o atto relativo a beni immobili o mobili dell'ente che abbiano carattere artistico, culturale, liturgico e storico e, quindi, soggetti al D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni (cioè beni immobili o mobili di culto e quelli che hanno più di cinquant'anni oppure che, pur avendo meno di cinquant'anni, hanno carattere di rilevante importanza architettonica e artistica);
11. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
12. l'ospitalità permanente, all'interno delle parrocchie o degli immobili ad esse riconducibili, a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale;
13. l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato;
14. l'esecuzione di lavori di costruzione di beni immobili;
15. gli interventi di salvaguardia del patrimonio dell'ente in riferimento ai piani regolatori;
16. l'assunzione di maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate e che si devono sostenere nel corso dei lavori, che superano il 25%;
17. l'apertura e la chiusura di rapporti con Istituti di credito, ad eccezione di rapporti ordinari (ad es. conto corrente, libretti di risparmio etc.).

La domanda, indirizzata all'Arcivescovo, dovrà essere presentata esclusivamente all'Ufficio Amministrativo Diocesano, sottoscritta dal legale rappresentante della persona giuridica e (nel caso di parrocchie) dai componenti del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. Per gli enti provvisti di Consiglio di Amministrazione, la domanda, sempre a firma del rappresentante legale, dovrà essere corredata dalla delibera del Consiglio.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria per la corretta istruzione della relativa pratica (relazione, perizie, preventivi, etc.).

L'Ufficio Amministrativo Diocesano istruirà la pratica, ricorrendo, qualora fosse richiesto dalla natura della questione, anche ad altri Uffici di Curia, e provvederà al perfezionamento della stessa.

La domanda, completa della documentazione indicata, sarà esaminata entro trenta giorni dalla presentazione, se di mera competenza dell'Ufficio Amministrativo Diocesano. Nel caso in cui necessiti il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e/o del Collegio dei Consultori, nella prima riunione utile di tali organismi.

In caso di accoglimento della domanda, l'Ordinario rilascerà licenza scritta a compiere gli atti in oggetto.

Nel caso di atti di straordinaria amministrazione il cui valore sia pari o inferiore a € 100.000,00, la licenza sarà rilasciata previo parere scritto e documentato del Direttore dell'Ufficio Amministrativo Diocesano e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici. Per il predetto valore (fino a €100.000,00) l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero non dovrà richiedere alcuna licenza.

Nel caso di atti il cui valore sia compreso tra € 100.000,00 ed € 250.000,00 la licenza sarà rilasciata previo parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici. Detto parere non è invece necessario per atti dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

Nel caso di atti il cui valore sia compreso tra € 250.000,00 ed € 1.000.000,00 occorrerà il consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori.

Per l'autorizzazione a compiere gli atti elencati al numero 17 il Direttore dell'Ufficio Amministrativo Diocesano è delegato a rilasciare il nulla osta scritto.

In caso di non accoglimento della domanda, il Direttore dell'Ufficio Amministrativo Diocesano provvederà a darne comunicazione scritta motivata al Legale Rappresentante dell'Ente fornendo, eventualmente, suggerimenti per una modifica o un'integrazione della stessa al fine di un successivo eventuale riesame.

Nel caso di atti riguardanti l'accettazione, la mutazione o la riduzione di Pie Volontà o Legati di Messe (numero 9), l'istruttoria verrà svolta nel rispetto dei cann. 1299- 1310 C.J.C., congiuntamente con l'Ufficio di Curia preposto alla materia.

Le norme del presente decreto, promulgate in data odierna, visto il can. 8 § 2 del C.J.C., entreranno in vigore il 1 febbraio 2011, e saranno pubblicate nel sito internet ufficiale dell'Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela (www.diocesimessina.net).

Dato a Messina, dalla Curia Arcivescovile, 25 gennaio 2011
Festa della Conversione di San Paolo.

fatto ariquò
Pietro Aliquò
Cancelliere



+ Calogero La Piana
+ Calogero La Piana
Arcivescovo